



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

ALBO n° 1313 del 22-11-2017
ricordare del 07-12-2017

Prot. n. 14642

Ordinanza – ingiunzione n. 349/2017

Il Sindaco

Visto il verbale n. 8 del 19/7/2017 elevato dal Nucleo Operativo – Nucleo Mobile della Guardia di Finanza – Gruppo di Fermo-, per quanto accertato in data medesima a carico del sig...omissis..., in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Società “IMMOBILIARE 2R S.r.l.” con esercizio in Montegiorgio in Via Faleriense Ovest e sede a Civitanova Marche (MC) in Viale Matteotti 75, esercente l'attività di “commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione”, per violazione dell'articolo 51 della Legge 23 luglio 2009 n. 99 per “omessa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico della comunicazione iniziale/delle comunicazioni successive con cadenza almeno settimanale anche in assenza di variazioni del prezzo in aumento/della comunicazione contestuale della variazione in aumento praticata rispetto all'ultima comunicazione”;

Considerato che veniva applicata come norma sanzionatoria l'articolo 22, comma 3° del D.Lgs. 31/3/1998 n. 114 che prevede, come sanzione pecuniaria minima, l'importo di € 516,00 e, quella massima, l'importo di € 3.098,00;

Visto che in base all'articolo 16 della Legge n. 689/81 è stato applicato il doppio del minimo, pari ad € 1.032,00 come somma in misura ridotta, quale cifra più favorevole rispetto ad un terzo del massimo;

Preso atto che il citato verbale è stato notificato all'interessato in data 19/7/2017 dagli agenti accertatori;

Visto che in data 10/8/2017 al n. 10005 pervenivano al protocollo comunale gli scritti difensivi a firma del suindicato legale rappresentante della società medesima;

Preso atto di quanto riferito dall'interessato nello scritto difensivo, nel quale si è confermato l'invio “*seppur tardivamente*” dei prezzi che “*riguardavano semplice conferme dei prezzi in precedenza regolarmente segnalati*”;

Richieste alla Guardia di Finanza di Fermo le controdeduzioni riguardo le motivazioni addotte nello scritto difensivo dall'interessato e pervenute le relative deduzioni tecniche in data 30/8/2017 al n. 10579 del protocollo comunale;

Preso atto di quanto riportato nella nota della Guardia di Finanza di Fermo e cioè l'obbligo per l'esercente di comunicare i prezzi per via telematica e “*comunque, con cadenza settimanale, anche in caso di assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione*”;

Richiamato, quindi, l'articolo 1, comma 1 del D.M. 15 ottobre 2010 il quale ha stabilito, tra l'altro, che le comunicazioni successive vanno effettuate ad ogni variazione in aumento dei prezzi e, comunque, con cadenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione;

Ritenuto, pertanto, che, dagli atti, risulta provata la fondatezza dell'accertamento sopradescritto e che, il caso in esame, non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione della responsabilità;

Visto l'articolo 51 della legge 23 luglio 2009 n. 99 e la norma sanzionatoria di riferimento dell'articolo 22, comma 3° del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114;

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Per tutto quanto sopra esposto e motivato;

ORDINA

al sig...omissis..., in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della “IMMOBILIARE 2R S.r.l.” con attività in Montegiorgio in Via Faleriense Ovest e sede a Civitanova Marche in Viale Matteotti 75, esercente l'attività di “commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”, di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma complessiva di € 1.032,00 (Euro Milletrecentadueuro/00).

INGIUNGE



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

al medesimo, di pagare € 1.032,00 nel termine di 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, sotto pena degli atti esecutivi, sul c/c postale n. 13925631 intestato al Servizio Tesoreria Comunale di Montegiorgio riportando nella causale gli estremi del presente atto.

AVVERTE

- che la presente ordinanza costituisce titolo esecutivo;
- che, avverso la presente ordinanza, è ammessa opposizione nel termine di 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, a pena di inammissibilità, al Giudice di Pace di Fermo con le modalità previste dall'articolo 22, 1° comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dall'articolo 6 del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

Ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm. responsabile del procedimento è la dott.ssa Mariarita Vertecchi - responsabile del Servizio di P.M.- e l'Ufficio ove prendere visione degli atti è l'Ufficio di Polizia Locale sito nel Palazzo Passari, negli orari di apertura al pubblico (tel. 0734-952020).

Montegiorgio, li

22 NOV. 2017

Il Responsabile del procedimento

dott.ssa Mariarita Vertecchi



Il Sindaco

dott. Armando Benedetti